



Prot. (\*) Torino (\*)

(\*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le

**Regione Piemonte**

**Direzione Ambiente Energia e Territorio**

**Settore Servizi ambientali**

PEC

[serviziambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:serviziambientali@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS) 2023.**

Procedura di VAS – Fase di Valutazione (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) – Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs. 152/2006).

**Espressione del parere di competenza.**

La Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS in oggetto quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR del 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

## **ISTRUTTORIA**

Ai fini dell’espressione del parere di competenza, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico di questo Ente, istituito con DGP 63- 65326 del 14/4/99 e s.m.i. ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 40/98 e s.m.i., in considerazione del quale sono pervenuti i contributi delle Direzioni interne di questa Città metropolitana che vengono illustrati di seguito suddivisi per le tematiche di competenza.

### **1. Smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque reflue urbane**

L’Ufficio per il controllo delle emissioni atmosferiche da impianti industriali, l’Ufficio Impianti di trattamento e recupero rifiuti e l’Ufficio scarichi idrici della Direzione Risorse idriche e Tutela dell’atmosfera hanno espresso alcune riflessioni sulla tematica dello smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione acque reflue urbane.



L'Ufficio emissioni provenienti da insediamenti produttivi ha evidenziato che, relativamente allo smaltimento dei fanghi, la legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", all'articolo 15 dispone che:

*"1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (...omissis...) 5. prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza".*

A causa delle modifiche alla normativa in merito ai fanghi utilizzati in agricoltura, la percentuale di fanghi gestiti all'interno della Regione Piemonte è passata dal 30,03% dell'anno 2018 al 53,96% dell'anno 2020, ma resta ancora lontana l'autosufficienza nello smaltimento in Regione dei fanghi stessi, che per gran parte vengono ancora smaltiti fuori regione; è quindi auspicabile un'attenta pianificazione in questa direzione al fine di tendere all'autosufficienza di trattamento.

L'atto di indirizzo regionale in materia di gestione dei fanghi di depurazione (deliberazione n. 13-1669 del 17/07/2020) ha dato le linee guida per il nuovo documento di pianificazione regionale ed ha indicato i principi cardine per la futura programmazione regionale:

- prossimità nell'utilizzo/recupero dei materiali (obiettivo di autosufficienza della Regione nell'accogliere e trattare questo tipo di rifiuto);
- diversificazione nei processi di trattamento/recupero/smaltimento che permetta di tener conto del divenire delle condizioni tecniche, ambientali, (etc.) e far fronte ad eventuali situazioni emergenziali.

Tenuto conto di quanto già espresso dalla Regione Piemonte, si ribadisce la necessità che la pianificazione in materia di fanghi di depurazione dia la massima importanza al principio di prossimità del trattamento del rifiuto rispetto all'area di produzione, possibilmente riferito all'Ambito Territoriale Ottimale di pertinenza.

Sia l'Ufficio emissioni provenienti da insediamenti produttivi che l'Ufficio Impianti di trattamento e recupero rifiuti, in accordo con la normativa di settore, sottolineano l'importanza di privilegiare il recupero di materia ove possibile e solo in ultima scelta di ricorrere a sistemi di valorizzazione termica/energetica dei fanghi non idonei al recupero in agricoltura; tale scelta dovrebbe essere indirizzata, per quanto tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del fango da trattare (composizione, range di concentrazione di metalli ed inquinanti persistenti, etc.) e alle provenienze da bacini di utenza differenti. L'indirizzo alla predilezione al recupero del fosforo e dell'azoto andrebbero spinti ed incentivati, previa analisi costi benefici legati alla tecnologia disponibile per il recupero stesso.

L'Ufficio Scarichi idrici della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera evidenzia che risulta difficile una valutazione specifica degli aspetti connessi ai fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sulle diverse componenti ambientali. Il Piano infatti prende in considerazione i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane nel loro complesso, ed è pertanto difficile valutare gli effetti mitigativi sulle varie componenti ambientali. Il Piano inoltre demanda a specifici atti Regionali i



protocolli e parametri di alcuni specifici inquinanti che ad oggi rappresentano una criticità (i PFAS, le microplastiche, nitrati, ecc.), e pertanto rende ad oggi complesso anche valutare un monitoraggio/controllo nel tempo degli stessi. Il Piano individua anche una previsione della riqualificazione del sistema del trattamento dei fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di maggiore potenzialità, al fine di ridurre significativamente il tenore dell'acqua e realizzare un minore volume degli stessi (con eventuale produzione di biogas), senza fornire altresì indicazioni o linee di intervento riferite alle varie tipologie/tecnologie ad oggi disponibili da dover adottare sul territorio (essiccamento termico, bioessiccamento, ...)

Per tali ragioni, è auspicabile che venga approfondita e puntualizzata la questione connessa con i fanghi che possono essere accettati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in deroga del divieto generale contemplato dal comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 152/06, previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, anche in considerazione della previsione di un miglioramento delle linee fanghi di detti depuratori. I conferimenti di detti rifiuti (fanghi) in base alle disposizioni di legge vigenti, devono essere effettuati con riferimento a specifiche tipologie e nel rispetto di presupposti che non devono snaturare la funzione del pubblico servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane e, pertanto, con riferimento a materiali che non richiedono un trattamento aggiuntivo diverso da quello delle acque reflue urbane e non modificano, con la loro presenza, la qualità delle acque trattate e dei fanghi finali.

Infine in merito all'incenerimento dei fanghi di depurazione, si individuano unicamente delle linee generali. Si auspica quindi che vengano fornite delle indicazioni maggiormente di dettaglio sulla tematica.

### 3. Consumo di suolo

Si dà atto che il RA ed il Piano di monitoraggio hanno riscontrato puntualmente alle richieste di approfondimento avanzate dall'Ufficio scrivente nella fase di specificazione dei contenuti del RA (giusta nota prot. n. 9766 del 18/01/2023) in merito alla tematica del consumo di suolo. A tale proposito si rileva che il RA a pag. 119 (Capitolo 4.4 – Suolo e consumo del suolo) evidenzia che “[...] gli obiettivi di Piano quali la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali, la promozione del riciclaggio e la minimizzazione del ricorso alla discarica possono avere degli effetti positivi sulla qualità dei suoli (in termini di riduzione dei contaminanti) e soprattutto di consumo di suolo. D’altro canto invece la previsione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità potrebbe impattare in modo negativo sul consumo di suolo e sulla sua impermeabilizzazione. L’individuazione di indirizzi volti a privilegiare l’insediamento degli stessi su aree industriali dismesse disponibili limita gli effetti, in termini di consumo di suolo, legati alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento e recupero rifiuti [...]”. Si sottolinea quindi l’importanza del ricorso a progetti di riqualificazione di siti dismessi e si auspica che in futuro vengano incentivati sia a livello nazionale che regionale progetti di questo tipo mediante specifiche misure normative e mediante la concessione di finanziamenti che permettano di bilanciare i costi elevati di queste operazioni di riqualificazione legati principalmente alle necessarie attività di bonifica dei siti.



Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Direttore  
ing. Claudio Coffano



CLAUDIO COFFANO  
CITTA' METROPOLITANA  
DI TORINO  
10.08.2023 11:53:25  
GMT+01:00

*Referenti:*

*Funzione specializzata valutazioni ambientali - Nucleo VAS e VIA*

*Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera*

*Ufficio per il controllo delle emissioni atmosferiche da impianti industriali*

*Ufficio Impianti di trattamento e recupero rifiuti*

*Ufficio Scarichi idrici*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00112117 del 14/08/2023